



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori CIOFFI, CAMPANELLA, MANGILI, MORRA,
CRIMI e BATTISTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2013

Modifiche all’articolo 77 della Costituzione in materia
di decretazione d’urgenza

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge traspone in norma costituzionale i principi contenuti nella legge 23 agosto 1988, n. 400, ritenuta già dalla Presidenza della Repubblica norma di carattere «ordinamentale», ma spesso aggirata. Segnatamente, in riferimento alla decretazione d'urgenza, la presente proposta ha l'obiettivo di integrare i presupposti di necessità ed urgenza (articolo 77 della Costituzione vigente) con puntuali obblighi di carattere contenutistico: norme di immediata applicazione, specifiche, omogenee e corrispondenti al titolo. Trasferendo, inoltre, tali parametri anche sulla legge di conversione si eviterebbe – con le relative mirate modifiche dei regolamenti parlamentari – un extra caricamento delle leggi di conversione dei decreti-legge, diventati ormai un *modus operandi* legislativo ordinario che determina

gravi squilibri di carattere costituzionale e normativa. Si introduce inoltre l'espreso divieto di legificare atti di rango inferiore onde evitare irragionevoli disparità nel grado di resistenza davanti alla giurisdizione o ad interventi modificativi successivi. In tal modo troverebbe accoglimento anche il monito rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 22 del 2012) e dal Presidente della Repubblica con lettere ai Presidenti delle Camere del febbraio 2011 e del febbraio 2012, monito che non ha però impedito – nel corso del 2012 e del 2013 – il proliferare di decreti e leggi di conversione dal contenuto palesemente disomogeneo a fronte del quale il presidio formalmente assicurato dall'ordinamento vigente si è rivelato insufficiente a giudizio dei presentatori della presente proposta, di cui si auspica un celere esame.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge ovvero modificare atti non aventi forza di legge.

I decreti possono contenere soltanto misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

I medesimi requisiti dei decreti si applicano alle relative leggi di conversione».

